

Repertorio n.21.136-----Raccolta n.14.214 -----

----- **VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA** -----

----- **REPUBBLICA ITALIANA** -----

Il giorno di mercoledì venti aprile duemilaundici essendo le ore dieci e dieci. ----

----- 20 aprile 2011 -----

In Bologna, Via del Pilastro n. 2, presso il Centro Congressi dell'Hotel Savoia Regency, Sala Savoia. -----

Davanti a me dott. Daniela Cenni, notaio iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Bologna con residenza in Castenaso, è presente il signor: -----

- COSTALLI SERGIO nato a Rosignano Marittimo (LI) il giorno 8 marzo 1952, domiciliato per la carica in Ravenna (RA), Via Agro Pontino n. 13, codice fiscale: CST SRG 52C08 H570G, il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della società -----

"IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SOCIETA' DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE QUOTATA S.P.A." o in forma abbreviata **"IGD SIIQ SPA"** con sede in Ravenna (RA), Via Agro Pontino n. 13, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Ravenna, codice fiscale e Partita IVA 00397420399, R.E.A. 88573 con capitale sociale deliberato per Euro 392.855.265,00 (trecentonovantaduemilioniottocentocinquantacinquemiladuecentosessantacinque virgola zero zero), sottoscritto e versato per Euro 309.249.261,00 (trecentonovemilioni duecento quarantanovemiladuecentosessantuno virgola zero zero), soggetta a direzione e coordinamento di COOP ADRIATICA S.C. A R.L. con sede in Castenaso. -----

Comparente della cui personale identità io notaio sono certo, il quale nell'interesse della sopra detta società mi richiede di porre a verbale le deliberazioni dell'Assemblea dei soci relativamente alla sola parte straordinaria. -----

Ai sensi dello statuto sociale ha assunto la presidenza dell'Assemblea il signor Sergio Costalli nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale constata e dichiara quanto segue: -----

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto, in questo luogo, in prima convocazione per le ore dieci del giorno di oggi e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 21 aprile 2011 ora e luogo medesimi, mediante avviso pubblicato sul sito Internet della società e sul quotidiano "Milano Finanza" del giorno 16 marzo 2011; -----

- sono nominati scrutatori per la presente adunanza assembleare i Signori Angela Valente e Giuseppe Lazzari di Servizio Titoli S.p.A., la quale è stata altresì incaricata di svolgere le attività funzionali all'accredito dei Signori azionisti; -----

- che, come risulta dall'elenco nominativo che previa visione e sottoscrizione del costituito e mia, allego al presente atto sotto la lettera A), sono presenti in sala n. 3 (tre) azionisti o aventi diritto al voto per azionisti, portanti complessivamente, in proprio o in forza di regolare delega agli atti della società n. 229.095.095 (duecentoventinovemilioni novantacinquemilantacinque) azioni sulle complessive n. 309.249.261 (trecentonovemilioni duecento quarantanovemiladuecentosessantuno) azioni ordinarie rappresentanti l'intero capitale della società e che è quindi presente il 74,081048% (settantaquattro virgola zero ottantunomilaquarantotto per cento) del capitale sociale; -----

- che essendo tutte le azioni sociali dematerializzate ed accentrare a Monte Titoli s.p.a., sono state rilasciate, ai termini di legge, per tutte le azioni qui rappresentate, le apposite comunicazioni prescritte dall'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/98 e dall'art. 12.2 dello Statuto sociale; -----

- che come risulta dall'apposita verifica eseguita da collaboratori di fiducia di esso Presidente, le deleghe di partecipazione alla presente assemblea sono tutte conformi al disposto dell'art. 2372 c.c. nonché delle applicabili disposizioni di legge e regolamento; -----

- che è presente l'Organo Amministrativo in persona di esso comparente e dei Consiglieri Claudio Albertini, Francesco Gentili e Giorgio Boldreghini. Assenti i consiglieri Gilberto Coffari, Roberto Zamboni, Leonardo Caporioni, Fernando Pellegrini, Aristide Canosani, Fabio Carpanelli, Massimo Franzoni, Andrea Parenti, Riccardo Sabadini, Sergio Santi e Corrado Pirazzini. -----

- che del Collegio Sindacale sono presenti: il Presidente del Collegio, dott. Romano Conti ed il sindaco effettivo dott. Roberto Chiusoli; assente l'altro sindaco dott. Franco Gargani; -----

- che, per la società di Revisione è presente il dott. Andrea Nobili; -----

- che è altresì presente la dott.Grazia Margherita Piolanti, dipendente della società, in qualità di invitata; -----

- che, in considerazione di tutto quanto sopra constatato, la presente assemblea è validamente costituita ai sensi di legge e statuto in prima convocazione ed atta a discutere e deliberare sul seguente -----

----- ORDINE DEL GIORNO -----

Parte ordinaria -----

omissis -----

Parte straordinaria -----

1. Modifica degli articoli 13 e 22 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti. -----

Il Presidente, preliminarmente, fa constatare e dichiara quanto segue: -----

- che, ai sensi della delibera CONSOB del 14 maggio 1999 n. 11971, è stato redatto l'elenco degli azionisti che partecipano alla società con azioni in misura superiore al 2% (due per cento) del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 58/1998 e da altre informazioni a disposizione con l'indicazione del numero delle azioni da ciascuno direttamente o indirettamente possedute e della relativa percentuale di capitale sociale posseduta; tale elenco viene qui riportato come segue: -----

- l'azionista Coop. Adriatica, s.c.a r.l. è titolare di n. 128.329.438 (centoventottomilionitrecentoventinovequattrocentotrentotto) azioni ordinarie, pari al 41,497% del capitale sociale; -----

- l'azionista Unicoop Tirreno, società cooperativa è titolare di n. 42.186.691 (quarantaduemilionicentottantaseimilaseicentonovantuno) azioni ordinarie, pari al 13,642% del capitale sociale; -----

- l'azionista European Investors Incorporated, gestore di diversi fondi immobiliari (ciascuno avente meno del 2%), gestisce per conto degli stessi n. 15.162.491 (quindicimilionicentosessantaduemilaquattrocentonovantuno) azioni ordinarie pari al 4,90% (quattro virgola novanta per cento) del capitale sociale; -----

- l'azionista Axa Investment Managers S.A, gestore di diversi fondi immobiliari (ciascuno avente meno del 2%), gestisce per conto degli stessi n. 6.200.448 (seimilioniduecentomilaquattrocentoquarantotto) azioni ordinarie pari al 2,005% del capitale sociale; -----

- che ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998, alla società risulta essere stato stipulato un patto parasociale, avente ad oggetto azioni della società tra gli azionisti COOP. ADRIATICA e UNICOOP TIRRENO, per il quale sono stati adem-

più tutti gli obblighi e/o adempimenti previsti dall'art.122 del suddetto D.Lgs. n. 58/1998, nell'ambito del quale n. 170.516.129 azioni oggetto di sindacato di voto e n. 157.713.123 anche di sindacato di blocco; -----

- che ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998, alla società risulta essere stato stipulato un patto di consultazione, avente ad oggetto azioni della società tra Fondazione Cassa di Risparmio di Imola e Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna, per il quale sono stati adempiuti tutti gli obblighi e/o adempimenti previsti dall'art.122 del suddetto D.Lgs. n. 58/1998, interessante n. 7.745.919 azioni; -----

- su richiesta espressa del Presidente stesso, nessun partecipante all'Assemblea ha comunicato l'esistenza di eventuali ulteriori patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo D.Lgs.; -----

- che, alla data odierna, la Società possiede complessivamente n. 10.976.592 (diecimilioninovecentosettantaseimilacinquecentonovantadue) azioni proprie pari al 3,549% del capitale sociale della stessa; -----

- che la società non ha emesso azioni munite di particolari diritti; -----

- che il capitale sociale di euro 309.249.261,00 (trecentonovemilioni duecentoquarantanovemiladuecentosessantuno virgola zero zero) è interamente versato; ---

- che sono stati regolarmente espletati nei confronti della CONSOB e della Borsa Italiana S.P.A., gli adempimenti informativi di cui agli artt. 72 e 92 del Regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999 e non sono pervenute richieste di chiarimenti ed osservazioni da parte della CONSOB e della Borsa Italiana S.P.A. stesse; -----

- che nessuno degli intervenuti ha fatto presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi della disciplina vigente; -----

- che non è stato richiesto di integrare l'ordine del giorno ai sensi dell'art. 126 - bis del D. Lgs. 58/98. -----

Dà quindi atto della presenza del personale qualificato per il miglior svolgimento dei lavori assembleari e ricorda che gli azionisti o relativi procuratori che intendessero abbandonare l'assemblea prima del termine o comunque prima della votazione devono farlo rilevare all'uscita per l'aggiornamento dei voti presenti. -----

Il Presidente informa che, ai sensi e per gli effetti del Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati degli azionisti o degli aventi diritto al voto partecipanti all'Assemblea saranno trattati dalla Società esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari. -----

Da ultimo il Presidente informa che in sala è attivo un sistema di audio registrazione ai fini della verbalizzazione della presente assemblea. Egli inoltre comunica che la votazione sarà effettuata per alzata di mano e che le operazioni di registrazione delle presenze e di rilevazione dei risultati delle votazioni saranno gestite con l'ausilio degli scrutatori di Servizio Titoli S.p.A. Il Presidente comunica altresì che gli azionisti che vorranno prendere la parola potranno iscriversi presso il tavolo delle prenotazioni a fianco della Presidenza contenendo la durata del proprio intervento in quindici minuti e che gli azionisti o i loro rappresentanti legittimati all'intervento che siano già intervenuti nella discussione potranno chiedere di prendere la parola una seconda volta per un breve intervento della durata massima di cinque minuti, anche per effettuare eventuali dichiarazioni di voto. -----

Infine il Presidente invita i presenti a segnalare l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi della disciplina vigente. -----

Alle ore undici e sedici, iniziando a trattare l'argomento all'ordine del giorno della parte straordinaria, il Presidente illustra anzitutto le ragioni di questa riunione. L'assemblea è stata convocata per discutere e deliberare sulla proposta di modifica di talune disposizioni dello statuto al fine di tener conto delle modifiche intro-

dotte nel D. Lgs n. 58/2998 (“TUF”) dal D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27, che ha recepito in Italia la direttiva 2007/36/CE dell’11 luglio 2007 in materia di diritti degli azionisti (il “D. Lgs. 27/2010”). La predetta disciplina è stata introdotta al fine di agevolare la partecipazione alle assemblee da parte degli azionisti di società quotate, incoraggiando la partecipazione di questi ultimi all’attività di monitoraggio e di influenza sul buon governo societario. Il D. Lgs. 27/2010 è stato già parzialmente recepito nello Statuto mediante la deliberazione adottata in data 13 dicembre 2010 dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2365, comma 2, del codice civile e dell’art. 22.1, punto (ii), dello Statuto Sociale. ----- In questa sede si propone di modificare lo Statuto Sociale al fine di attribuire piena efficacia alle disposizioni contenute negli artt. 7.2.2 (ii), 7.2.5 e 12.1, lettera (e), della procedura adottata dalla Società ai sensi e per gli effetti del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 17221/2010, come successivamente modificato e integrato, in materia di operazioni con parti correlate (il “Regolamento Parti Correlate”). -----

Il Presidente, richiamando espressamente la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di IGD del 9 marzo 2011 che verrà allegata al presente verbale, espone all’assemblea, illustrandone le motivazioni, la proposta di modificare gli articoli 13 e 22 dello statuto sociale. -----

Relativamente all’art. 13, il Presidente fa presente come, ai sensi dell’art. 135-*undecies* del TUF, salvo che lo statuto disponga diversamente, la Società deve designare, per ciascuna assemblea, un soggetto al quale gli aventi diritto possono conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno. Si propone dunque di modificare l’art. 13 dello Statuto Sociale, al fine di prevedere che la Società abbia la facoltà di designare per ciascuna assemblea un rappresentante al quale coloro ai quali spetta il diritto di voto in Assemblea possono conferire una delega con istruzioni di voto. -----

Relativamente all’art. 22, il Presidente ricorda come, ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del Regolamento Parti Correlate e dell’art. 7.2.2 (ii) della procedura delle operazioni con parti correlate adottata dalla Società (e disponibile sul sito *internet* della stessa), qualora il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate esprima un parere negativo sul compimento di un’operazione con parti correlate di maggiore rilevanza (come definita nella procedura) il Consiglio di Amministrazione può approvare detta operazione, purché il compimento della stessa sia autorizzato dall’Assemblea che delibera in conformità a quanto previsto dall’art. 11, comma 3, del Regolamento Parti Correlate. Ai sensi di detto articolo, in tali casi, l’operazione non può essere compiuta qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario, purché i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale (cd. *whitewash*). Considerato che il predetto meccanismo di autorizzazione assembleare potrà trovare applicazione solo subordinatamente all’introduzione di apposita clausola nello Statuto Sociale, si propone di inserire all’art. 22 una disposizione che introduca la competenza del Consiglio di Amministrazione al compimento delle suddette operazioni previa autorizzazione assembleare *ex art.* 2364, comma 1, 5), del codice civile. -----

Con riferimento alle operazioni di maggiore rilevanza di competenza assembleare che il Consiglio di Amministrazione intenda sottoporre all’Assemblea malgrado l’avviso contrario o comunque senza tener conto dei rilievi formulati dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, si propone inoltre di specificare nello Statuto Sociale che dette operazioni non possono essere compiute qualora la

maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario al compimento delle medesime, a condizione però che i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto. -----
Ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Regolamento Parti Correlate, nei casi di operazioni con parti correlate che non siano di competenza dell'assemblea e non debbano essere da questa autorizzate, le procedure possono prevedere, ove espressamente consentito dallo statuto, che in caso di urgenza dette operazioni possano essere concluse in deroga a quanto disposto dagli artt. 7 e 8 del Regolamento Parti Correlate, purché siano rispettate talune condizioni dettate dalla stessa norma. -----

Tenuto conto che l'art. 12.1, lettera (e) della procedura per le operazioni con parti correlate adottata dalla Società prevede la possibilità di ricorrere alla predetta procedura semplificata solo ove espressamente consentito dallo Statuto Sociale, si propone di inserire all'art. 22.1 un'apposita clausola statutaria per le operazioni con parti correlate compiute in casi di urgenza. Tale clausola è applicabile anche alle operazioni compiute per il tramite delle società controllate, in quanto (i) la procedura per le operazioni con parti correlate adottata dalla Società consente anche per tali operazioni il ricorso alla procedura semplificata (cfr. l'art. 9 della procedura per le operazioni con parti correlate che rinvia all'art. 12) e (ii) per avvalersi dell'esenzione le società quotate dovranno inserire nel proprio statuto una specifica previsione (cfr. paragrafo 20.2 della comunicazione interpretativa della Consob n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010). -----

Il Presidente dà quindi lettura della seguente proposta di delibera: -----
*“L'Assemblea straordinaria degli azionisti di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. del 20 aprile 2011, -----
- esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione, -----
- preso atto di quanto previsto nella procedura per le operazioni con parti correlate adottata dalla Società in data 11 novembre 2010, -----
----- delibera -----*

a) di modificare gli articoli 13 e 22 dello Statuto Sociale come di seguito indicato: -----

Articolo 13 -----
Si prevede l'introduzione ex novo di un terzo comma all'art. 13 con il tenore di cui in appresso. -----

TESTO PROPOSTO -----
13.3 La Società può designare per ciascuna Assemblea, dandone indicazione nell'avviso di convocazione, un soggetto al quale coloro ai quali spetta il diritto di voto possono conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno con le modalità previste dalla normativa applicabile. -----

Articolo 22 -----
Articolo 22.1 -----

TESTO VIGENTE -----
22.1 La gestione della Società spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, il quale è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge o il presente Statuto riservano all'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione può assumere le deliberazioni concernenti (i) la fusione e la scissione con società controllate nei casi consentiti dalla legge; (ii) gli

adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative. Il Consiglio di Amministrazione potrà rimettere all'Assemblea le deliberazioni sulle materie sopra indicate --
TESTO PROPOSTO -----

22.1 La gestione della Società spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, il quale è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge o il presente Statuto riservano all'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione può assumere le deliberazioni concernenti (i) la fusione e la scissione con società controllate nei casi consentiti dalla legge; (ii) gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative. Il Consiglio di Amministrazione potrà rimettere all'Assemblea le deliberazioni sulle materie sopra indicate. **Ai sensi della Procedura per le operazioni con parti correlate adottata dalla Società:** -----

(a) l'Assemblea, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5, codice civile, può autorizzare il Consiglio di Amministrazione a compiere operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza, che non rientrano nella competenza dell'assemblea, nonostante il parere negativo del comitato per le operazioni con parti correlate, a condizione che, ferme restando le maggioranze di legge, la maggioranza dei soci non correlati votanti non esprima voto contrario purché i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto; -----

(b) nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione intenda sottoporre all'approvazione dell'Assemblea un'operazione di maggiore rilevanza, che rientra nella competenza di quest'ultima, malgrado l'avviso contrario o comunque senza tener conto dei rilievi formulati dal comitato per le operazioni con parti correlate, l'operazione può essere compiuta solo qualora la delibera sia approvata con le maggioranze e nel rispetto delle condizioni indicate nella lettera a) che precede; -----

(c) il Consiglio di Amministrazione, ovvero gli organi delegati, possono deliberare, avvalendosi delle esenzioni previste dalla procedura, il compimento da parte della Società, direttamente o per il tramite di proprie controllate, di operazioni con parti correlate aventi carattere di urgenza che non siano di competenza dell'Assemblea, né debbano essere da questa autorizzate.

b) di conferire al Presidente e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente fra loro, ogni più ampio potere per provvedere, anche a mezzo di persone all'uopo delegate, a quant'altro richiesto, necessario o utile per l'attuazione delle deliberazioni di cui sopra, e, in particolare, per adempiere alle formalità necessarie affinché le deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, con facoltà di introdurre le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte che fossero allo scopo opportune o richieste dalle competenti Autorità anche in sede di iscrizione. -----

Il Presidente, dato preliminarmente atto che non è stata presentata alcuna domanda scritta ai sensi di quanto previsto dall'art. 127 - ter del D. Lgs. 58/98, apre quindi la discussione sulla proposta. -----

Nessuno chiedendo la parola ai sensi dell'art. 10 del regolamento dell'assemblea il Presidente passa alla votazione della proposta. -----

Prima di sottoporre a votazione le modifiche proposte, il Presidente dà atto che sono presenti n. 3 (tre) azionisti o aventi diritto al voto per azionisti rappresentanti complessivamente n. 229.095.095 azioni ordinarie, pari al 74,081048% del to-

ELENCO PARTECIPANTI

DOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	PRESENTI ALLE VOTAZIONI			
			Ordinaria			Straordinaria
			1	2	3	4
TR PROPERTY INVESTMENT TRUST PLC AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	2.262.481		--	--	--	-
BALENTINE REAL ASSET FUND SELECT, LLC RICHIEDENTE:CBNY S/A BALENTINE REAL ASS FUND SEL, LLC	120.800		--	--	--	-
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS AGENTE:JP MORGAN BANK LUXEM	131.486		--	--	--	-
JPMORGAN FUNDS EUROPE DYNAMIC SMALL CAP FUND AGENTE:JP MORGAN BANK LUXEM	9.905		--	--	--	-
JPMORGAN EUROPEAN INVESTMENT TRUST PLC AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	18.463		--	--	--	-
STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	1.315.000		--	--	--	-
FCP MEDI IMMOBILIER AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	320.997		--	--	--	-
JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK,LTD INV.FUND AGENTE:SUMITOMO TRUST&BANKG	8.525		--	--	--	-
GLOBAL MARKET NEUTRAL B EUROPE SMALL CAP FUND AGENTE:UBS AG LONDON BRANCH	3.899		--	--	--	-
EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS. AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	66.800		--	--	--	-
AMONIS NV AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	315.403		--	--	--	-
LFP FONCIERES EUROPE AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	61.137		--	--	--	-
COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LIMITED RICHIEDENTE:CBHK S/A CFSIL RE COMMONWEALTH GLOBAL SHARE FUND 12	329.482		--	--	--	-
FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	10.535		--	--	--	-
NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	165.312		--	--	--	-
NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD E AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	1.829		--	--	--	-
NORTHERN FUNDS GLOBAL REAL ESTATE FD AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	80.575		--	--	--	-
WHEELS COMMON INVESTMENT FUND AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	2.705		--	--	--	-
MUNICIPAL EMP ANNUITY E BEN FD CHICA AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	19.850		--	--	--	-
SAN FRANCISCO CITY E COUN.RET.SYSTEM AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	425.000		--	--	--	-
STATE OF INDIANA, PUBLIC EMPLOYEES' RETI AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	7.398		--	--	--	-
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	19.585		--	--	--	-
FIDELITY SECURITIES FUND: FIDELITY INTL REAL E	2.404.805		--	--	--	-
WILMINGTON MULTI-MANAGER REAL ASSET FUND RICHIEDENTE:CBNY S/A WILMINGTON MUL MAN ASS FUND	147.000		--	--	--	-
TELUS FOREIGN EQUITY ACTIVE BETA POOL	43.803		--	--	--	-
THE KRESGE FOUNDATION .	11.515		--	--	--	-
LIFESPAN CORPORATION .	56.100		--	--	--	-
JDD HOLDINGS LTD PARTNERSHIP	29.500		--	--	--	-
ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC.	1.120		--	--	--	-
ROHM AND HAAS MASTER TRUST .	8.796		--	--	--	-
SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST	2.622		--	--	--	-
TELUS FOREIGN EQUITY ACTIVE ALPHA POOL	101.529		--	--	--	-
RENAISSANCE GLOBAL SMALL-CAP FUND	15.427		--	--	--	-
STICHTING DEPOSITARY APG TACTICAL REAL ESTATE POOL	3.550.000		--	--	--	-
CGMI AS AGENT FOR GLOBAL MARKET NEUTRAL FUND B EUROPE SMALL CAP RICHIEDENTE:CGML IPB CL SAFEK (CLEARING) ACCOUN	1.677		--	--	--	-
QUEENSLAND INVESTMENT TRUST NO 2	12.608		--	--	--	-
EII PROPERTY FUNDS	967.400		--	--	--	-
ALLSTATE INSURANCE COMPANY	46.008		--	--	--	-
EII GLOBAL PROPERTY FUND	928.200		--	--	--	-
EII INTERNATIONAL PROPERTY FUND	4.594.862		--	--	--	-
CAAM ACTIONS FONCIER	1.048.187		--	--	--	-
LITHOS	650.500		--	--	--	-
FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES	2.083.693		--	--	--	-
AXA ROSENBERG INTER SM CAP INS.	81.233		--	--	--	-
ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC.	4.374		--	--	--	-
THE 32 CAPITAL MASTER FUND SPC LTD - EUROPE LARGE CAP RICHIEDENTE:CGML IPB CL SAFEK (CLEARING) ACCOUN	7.076		--	--	--	-
PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	990.059		--	--	--	-



ELENCO PARTECIPANTI

COMINATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	840.862	
GEN BRD OF PENSION&HEALTH BNFTOF THE UNITED METHOD	679.381	
WASHINGTON UNIVERSITY .	16.000	
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	58.713	
WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND	674.587	
FIRST TRUST FTSE EPRA NAREIT GLOBAL	10.825	
STREETTRACKS MSCI EUROPE SMALL CAPSM AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.918	
SSGA EMU INDEX REAL ESTATE FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	123.205	
BOY SCOUTS OF AMERICA MASTER PENSION TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	13.435	
		58.568.966

PRESENTI ALLE VOTAZIONI			
Ordinaria			Straordinaria
1	2	3	4
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-



Handwritten signature

Legenda:

Pagina: 4

1: Bilancio d'esercizio al 31-12-2010; 2: Autorizzazione acquisto azioni proprie; 3: Modifica articoli del Regolamento Assembleare; 4: Modifica articoli dello Statuto Sociale;
 -: Presente; X: Assente alla votazione

Allegato B) al rep. num.21.136/14.214 -----

----- **STATUTO** -----

----- **"IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SOCIETÀ DI
INVESTIMENTO IMMOBILIARE QUOTATA S.p.A."** -----

----- **TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA** -----

Articolo 1 -----

1.1 La società è denominata "**Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.**" ovvero, in forma abbreviata "**IGD SHQ S.p.A.**" -----

Articolo 2 -----

2.1 La Società ha sede legale in Ravenna (Prov. RA). -----

2.2 E' attribuita alla competenza del Consiglio di Amministrazione la facoltà di istituire e sopprimere sia in Italia che all'estero, sedi secondarie e rappresentanze filiali e succursali e di trasferire la sede sociale nel territorio italiano. -----

Articolo 3 -----

3.1 La durata della Società è stabilita al 31 trentuno dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea. ---
Ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della società non compete il diritto di recesso. ----

----- **TITOLO II - OGGETTO DELLA SOCIETA'** -----

Articolo 4 -----

4.1 La Società ha per oggetto esclusivo ogni attività ed operazione in campo immobiliare, sia per conto proprio che di terzi, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'acquisto, la vendita, la permuta, la costruzione, la ristrutturazione ed il restauro, la gestione e l'amministrazione di immobili per qualsivoglia uso e destinazione anche mediante assunzione e/o affidamento di appalti o concessioni e lo sviluppo di iniziative nel campo immobiliare, nonché la partecipazione a gare d'appalto su mercati nazionali ed esteri, costituzione, l'acquisto, la vendita, la permuta e la cancellazione di diritti relativi ad immobili, con esclusione dell'attività di agenzia e mediazione immobiliare, la compravendita e la conduzione di aziende e di pubblici esercizi. -----

4.2 Nell'ambito del proprio oggetto, la Società potrà compiere attività di studio e di ricerca, commerciali, industriali, finanziari, mobiliari e immobiliari; potrà assumere partecipazioni e interessenze in altre società ed imprese con attività analoga, affine o connessa alla propria, con esclusione dell'assunzione di partecipazioni nei confronti del pubblico; potrà contrarre mutui e ricorrere a forme di finanziamento di qualunque natura e durata, concedere garanzie mobiliari ed immobiliari, reali o personali, comprese fideiussioni, pegni e ipoteche a garanzia di obbligazioni proprie ovvero di società ed imprese nelle quali abbia interessenze o partecipazioni; e potrà esercitare in genere qualsiasi ulteriore attività e compiere ogni altra operazione inerente, connessa o utile al conseguimento dell'oggetto sociale. -----

Sono comunque escluse tutte le attività finanziarie di raccolta del risparmio fra il pubblico regolate dal Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e dei servizi di investimento così come definiti dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. --

4.3 Le predette attività saranno compiute nel rispetto delle seguenti regole in materia di investimenti e dei limiti alla concentrazione del rischio e alla leva finanziaria di seguito indicati: (i) la Società non investe, direttamente o attraverso società controllate, in misura superiore al 30% delle proprie attività in un unico bene immobile, avente caratteristiche urbanistiche e funzionali unitarie, fermo

restando che nel caso di piani di sviluppo oggetto di un'unica progettazione urbanistica, cessano di avere caratteristiche urbanistiche unitarie quelle porzioni del bene immobile che siano oggetto di concessioni edilizie singole e funzionalmente autonome o che siano dotate di opere di urbanizzazione sufficienti a garantire il collegamento ai pubblici servizi; (ii) i ricavi provenienti da uno stesso locatario o da locatari appartenenti allo stesso gruppo non possono eccedere il 60% dei ricavi complessivamente provenienti dalla locazione; (iii) il limite massimo di leva finanziaria consentito, a livello individuale e di gruppo, è pari all'85% del valore del patrimonio. -----

I suddetti limiti possono essere superati in presenza di circostanze eccezionali o comunque non dipendenti dalla volontà della Società. Salvo il diverso interesse degli azionisti e/o della Società, il superamento non potrà protrarsi oltre 24 mesi, per quanto riguarda le soglie di cui ai paragrafi (i), e (ii) e 18 mesi, per quanto riguarda la soglia di cui al paragrafo (iii). -----

Articolo 5 -----

Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, nel luogo e nel recapito risultante dal libro dei soci. -----

Le modifiche avranno effetto nei confronti della Società solo se risultano da comunicazione scritta dei soci, con prova di ricevimento da parte della Società stessa. -----

TITOLO III - CAPITALE, AZIONI, OBBLIGAZIONI -----

Articolo 6 -----

6.1 Il capitale sociale è di Euro 309.249.261,00 (trecentonovemilioniduecentoquarantanovemiladuecentosessantuno virgola zero zero), diviso in n. 309.249.261 (trecentonovemilioniduecentoquarantanovemiladuecentosessantuno) azioni ordinarie del valore nominale di 1 (uno) Euro ciascuna. -----

6.2 Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimento di crediti e di beni in natura. Possono essere emesse azioni aventi diritti diversi da quelli delle preesistenti azioni, osservate le disposizioni di legge al riguardo. -----

6.3 Ai sensi dell'art. 2441, comma 4, del codice civile, in sede di aumento di capitale è possibile escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata alla revisione contabile. -----

6.4 Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 codice civile, ha la facoltà, da esercitarsi entro il 23 aprile 2012, di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale a pagamento ed in via scindibile nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, codice civile, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile. -----

6.5 In data 25 giugno 2007 e in data 22 aprile 2010 l'assemblea straordinaria ha deliberato l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della Società di nuova emissione di importo nominale complessivo pari a Euro 230.000.000,00 costituito da n. 2.300 obbligazioni del valore unitario di Euro 100.000,00 con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6 c.c., e, conseguentemente, di aumentare il capitale sociale in via scindibile a

servizio della conversione di dette obbligazioni fino ad un massimo di nominali Euro 83.636.364 da liberarsi in una o più volte mediante emissione di massime n. 83.636.364 azioni ordinarie da nominali Euro 1,00 ciascuna aventi il medesimo godimento delle azioni in circolazione alla data di emissione riservate esclusivamente e irrevocabilmente al servizio della conversione delle obbligazioni convertibili restando tale aumento del capitale irrevocabile fino alla scadenza del termine ultimo per la conversione delle obbligazioni e limitato all'importo delle azioni risultanti dall'esercizio della conversione medesima. -----

Articolo 7 -----

7.1 Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto ad un voto. -----

Articolo 8 -----

8.1 Le azioni possono essere trasferite e assoggettate a vincoli reali nelle forme di legge. -----

Articolo 9 -----

9.1 La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili sia in proprie azioni sia in azioni di società controllate o collegate, o con warrants, ed altri titoli, a norma e con le modalità di legge. La Società può acquistare azioni proprie. -----

TITOLO IV - ASSEMBLEA -----

Articolo 10 -----

10.1 L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. -----

10.2 Le assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie ai sensi di legge e sono tenute, di regola, presso la sede sociale – salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione e purchè nel territorio dello Stato italiano. -----

10.3 Le modalità di funzionamento dell'Assemblea sono stabilite da apposito Regolamento. Le deliberazioni di approvazione e di eventuale modifica del Regolamento sono assunte dall'Assemblea ordinaria. -----

Articolo 11 -----

11.1 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni dalla predetta chiusura qualora sussistano le condizioni di cui all'art. 2364 codice civile. -----

11.2 L'Assemblea deve essere convocata mediante avviso pubblicato sul sito Internet della società nei termini e con il contenuto previsto dalla normativa vigente. -----

L'avviso può contenere anche le stesse indicazioni per una seconda e per eventuali ulteriori adunanze, per il caso che le precedenti andassero deserte. -----

11.3 Gli amministratori convocano l'Assemblea senza ritardo, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare. -----

11.4 Sono valide le assemblee, anche se non convocate come sopra, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. In tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale non presenti. -----

Articolo 12 -----

12.1 Possono intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto -----

12.2 Per l'intervento in assemblea e per l'esercizio del diritto di voto è necessaria

la comunicazione pervenuta alla società dall'Intermediario, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione. -----

Articolo 13 -----

13.1 Coloro ai quali spetta il diritto di voto in Assemblea possono farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, anche notificata in via elettronica ai sensi della normativa vigente. -----

13.2 La notifica elettronica della delega può essere effettuata, mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della Società, ovvero, in alternativa, tramite posta elettronica certificata, ad apposito indirizzo di posta elettronica, secondo le modalità stabilite di volta in volta nell'avviso di convocazione. -----

13.3 La Società può designare per ciascuna Assemblea, dandone indicazione nell'avviso di convocazione, un soggetto al quale coloro ai quali spetta il diritto di voto possono conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno con le modalità previste dalla normativa applicabile. -----

Articolo 14 -----

14.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in caso di suo impedimento, assenza o mancanza dal Vice Presidente, ove nominato, ovvero in caso di impedimento, assenza o mancanza di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età; in difetto di che l'Assemblea elegge il proprio Presidente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. -----

14.2 Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario, anche non socio, designato dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. --

Articolo 15 -----

15.1 Per la validità delle Assemblee e delle loro deliberazioni si osservano le disposizioni di legge. -----

TITOLO V - CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE -----

Articolo 16 -----

16.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette a diciannove membri. Essi sono nominati dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero, per un periodo fino a tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili a norma dell'art. 2383 c.c. L'assunzione della carica di Amministratori è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti. -----

16.2 La nomina degli amministratori è effettuata sulla base di liste. -----

16.3 Le liste potranno essere presentate da soci che posseggano, da soli od insieme ad altri, la quota di partecipazione individuata in conformità con quanto stabilito da Consob con regolamento e dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno 25 giorni prima della data fissata per la prima adunanza e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. Al fine di dimostrare la titolarità del numero di azioni necessarie per la presentazione delle liste i soci devono depositare presso la sede della società la relativa certificazione entro il termine previsto per la pubblicazione della lista. -----

Ogni lista, deve includere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, indicandoli distintamente. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. -----

16.4 Ogni socio, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs 58/1998, nonché i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs 58/1998, non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista nè possono votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste diverse da quella che hanno presentato o concorso a presentare. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista. Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura degli azionisti presentatori, le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte -----

dei candidati (condizionate alle loro nomine) e l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e/o di decadenza nonché dell'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e dal presente statuto, per le rispettive cariche ed un curriculum vitae di ciascuno dei candidati. -----

16.5 Nessuno può essere candidato in più di una lista. L'accettazione della candidatura in più di una lista è causa di ineleggibilità. -----

16.6 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono votare una sola lista. I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, per due, per tre, per quattro, per cinque, etc., secondo il numero dei consiglieri da eleggere. I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. -----

16.7 Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo consigliere da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età. Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto. Qualora siano state presentate più liste, almeno un consigliere dovrà essere tratto da una lista di minoranza; pertanto, qualora in applicazione dei criteri di nomina sopra descritti, i candidati in graduatoria con il quoziente più elevato risultino espressione di un'unica lista, sarà nominato consigliere, in luogo dell'ultimo candidato in graduatoria, il candidato delle liste di minoranza che avrà ottenuto il quoziente più elevato. -----

16.8 Nel caso di dimissione di un terzo dei suoi componenti in carica, esclusi dal computo gli amministratori cooptati non ancora confermati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione decade ed il Presidente deve convocare l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. -----

Fermo restando quanto precede, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del codice civile secondo quanto di seguito indicato: -----

i) il Consiglio di Amministrazione nomina i sostituti nell'ambito dei candidati appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli Amministratori cessati in ordine progressivo a partire dal primo non eletto ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti; -----

ii) qualora non residuino dalla predetta lista candidati non eletti in precedenza, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione degli Amministratori cessati senza l'osservanza di quanto indicato al punto (i), ed avendo cura di

garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. -----

Articolo 17 -----

17.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina, tra i suoi componenti, il Presidente, qualora non sia stato già nominato dall'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Vice Presidente. -----

17.2 In caso di impedimento, assenza o mancanza il Presidente è sostituito in tutte le sue attribuzioni dal Vicepresidente, ovvero in caso di impedimento, assenza o mancanza di quest'ultimo, dall'Amministratore Delegato. -----

17.3 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo, ove istituito, ne dirige, coordina e modera la discussione e le relative attività; proclama i risultati delle rispettive deliberazioni. -----

Articolo 18 -----

18.1 Fermi restando i poteri di convocazione spettanti per legge al Collegio Sindacale o ad almeno uno dei componenti del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, ovvero da chi ne fa le veci, ogniqualvolta lo ritenga opportuno ovvero su richiesta della maggioranza dei Consiglieri o su richiesta del Comitato Esecutivo, ove istituito. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nella comunicazione di convocazione, anche diverso dalla sede sociale purchè in Italia. -----

18.2 Di regola la convocazione è fatta, a mezzo telegramma, telefax, o altro mezzo purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento al domicilio dei componenti del Consiglio almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di urgenza il termine è ridotto a due giorni. -----

L'avviso di convocazione è comunicato ai Sindaci con l'osservanza dei termini sopra indicati. -----

Articolo 19 -----

19.1 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal presidente, ed in caso di suo impedimento, assenza o mancanza dal Vice Presidente, ove nominato, ovvero in caso di impedimento, assenza o mancanza di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età. -----

19.2 Nell'ambito di ciascuna riunione il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, nomina un Segretario, anche al di fuori dei suoi membri, chiamato a controfirmare il verbale della seduta. -----

Articolo 20 -----

20.1 Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo o per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale. In tal caso, devono essere assicurate le possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire ed esprimere il proprio avviso e la contestualità dell'esame degli argomenti discussi e delle deliberazioni; in questo caso la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario. -----

20.2 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Le deliberazioni relative alla vendita di immobili o porzioni immobiliari destinati alla vendita al dettaglio di

prodotti alimentari e non (cd. ipermercati o supermercati) sono prese con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti il Consiglio di Amministrazione. 20.3 Il Consiglio di Amministrazione può validamente deliberare anche in mancanza di formale convocazione, se partecipano alla riunione tutti i suoi componenti e tutti i sindaci effettivi in carica. -----

Articolo 21 -----

21.1 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario. -----

Articolo 22 -----

22.1 La gestione della Società spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, il quale è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge o il presente Statuto riservano all'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione può assumere le deliberazioni concernenti (i) la fusione e la scissione con società controllate nei casi consentiti dalla legge; (ii) gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative. Il Consiglio di Amministrazione potrà rimettere all'Assemblea le deliberazioni sulle materie sopra indicate. Ai sensi della Procedura per le operazioni con parti correlate adottata dalla Società: -----

(a) l'Assemblea, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5, codice civile, può autorizzare il Consiglio di Amministrazione a compiere operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza, che non rientrano nella competenza dell'assemblea, nonostante il parere negativo del comitato per le operazioni con parti correlate, a condizione che, ferme restando le maggioranze di legge, la maggioranza dei soci non correlati votanti non esprima voto contrario purché i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto; -----

(b) nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione intenda sottoporre all'approvazione dell'Assemblea un'operazione di maggiore rilevanza, che rientra nella competenza di quest'ultima, malgrado l'avviso contrario o comunque senza tener conto dei rilievi formulati dal comitato per le operazioni con parti correlate, l'operazione può essere compiuta solo qualora la delibera sia approvata con le maggioranze e nel rispetto delle condizioni indicate nella lettera a) che precede; -----

(c) il Consiglio di Amministrazione, ovvero gli organi delegati, possono deliberare, avvalendosi delle esenzioni previste dalla procedura, il compimento da parte della Società, direttamente o per il tramite di proprie controllate, di operazioni con parti correlate aventi carattere di urgenza che non siano di competenza dell'Assemblea, né debbano essere da questa autorizzate. -----

22.2 I membri del Collegio Sindacale assistono alle Assemblee e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. La presenza di almeno un membro del Collegio Sindacale alle sedute del Consiglio di Amministrazione assicura l'informativa al Collegio Sindacale sull'attività svolta dalla Società e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società stessa o dalle società controllate, ed in particolare sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, che abbiano costituito oggetto di -deliberazione, discussione o comunque comunicazione nel corso delle sedute

medesime. -----

Qualora nessuno dei membri del Collegio Sindacale sia presente alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, o laddove le modalità adottate ai sensi del comma precedente non garantiscano un'informativa a carattere almeno trimestrale, il Presidente e/o l'Amministratore Delegato provvedono a riferire per iscritto sulle attività di rispettiva competenza al Presidente del Collegio Sindacale, entro il termine massimo di tre mesi. Di tale comunicazione dovrà farsi menzione nel verbale della prima adunanza utile del Collegio Sindacale. -----

Articolo 23 -----

23.1 Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 codice civile e determinando i limiti della delega, proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto di alcuni dei suoi membri e/o ad uno o più dei suoi componenti che assumeranno la carica di Amministratore Delegato o Amministratori Delegati. -----

23.2 Gli organi delegati nominati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente comma riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al collegio sindacale con periodicità almeno trimestrale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società o dalle sue controllate. -----

23.3 Ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della Società. -----

23.4 Nel caso in cui non venga costituito alcun organo delegato, restano riservate al Consiglio di Amministrazione tutte le competenze e i doveri attribuiti dalla legge e dal presente statuto all'organo amministrativo. -----

23.5 Il Consiglio nomina, previo parere del Collegio Sindacale, un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, scegliendolo tra soggetti che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio nell'esercizio di: a) attività di amministrazione o di controllo ----- e svolto compiti direttivi presso società o enti che abbiano un patrimonio non inferiore a dieci milioni di euro, ovvero b) attività professionali, anche nell'ambito della revisione, strettamente attinenti alle attività dell'impresa e alle funzioni che il dirigente preposto è chiamato a svolgere. -----

Articolo 24 -----

24.1 La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spettano al Presidente; in caso di suo impedimento, assenza o mancanza al Vice Presidente, ove nominato, ovvero in caso di impedimento, assenza o mancanza di quest'ultimo al Consigliere più anziano di età. Salvo diversa disposizione della delibera di delega la rappresentanza legale della Società spetta altresì a ciascun Amministratore Delegato nominato ai sensi dell'art. 23. -----

24.2 La firma del Vice Presidente, ove nominato, fa fede di fronte ai terzi dell'impedimento, assenza o mancanza del Presidente. La firma del Consigliere anziano fa fede di fronte ai terzi dell'impedimento, assenza o mancanza del Presidente e del Vice Presidente, ove nominato. -----

24.3 La rappresentanza della Società per singoli atti o categorie di atti può essere conferita dalle persone legittimate all'esercizio della rappresentanza legale a norma del precedente art. 24, comma 1 a dipendenti della Società ed anche a terzi. -----

Articolo 25 -----

25.1 Ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo

spetta un compenso da determinarsi dall'Assemblea ordinaria. Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'Assemblea. I membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo hanno inoltre diritto al rimborso delle spese occasionate dalla carica ed alla corresponsione delle diarie nella misura deliberata dall'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, stabilisce il compenso degli Amministratori, investiti di particolari cariche compreso il Presidente. -----

TITOLO VI – COLLEGIO SINDACALE -----

Articolo 26 -----

26.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e da due Sindaci supplenti, nominati nelle forme di legge dall'Assemblea. I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge, dallo statuto e dalle altre disposizioni normative applicabili. -----

26.2 La nomina dei Sindaci effettivi e dei Sindaci supplenti è effettuata sulla base di liste, applicandosi, per la presentazione e il deposito delle liste le procedure di cui all'art. 16, comma due e seguenti, del presente statuto. Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, devono depositarsi anche le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni vigenti, nonché una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di -----
ciascun candidato. -----

26.3 Dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due sindaci effettivi ed un sindaco supplente. Il terzo sindaco effettivo ed il secondo sindaco supplente saranno tratti dalla lista seconda classificata, nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista stessa. Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procederà ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti gli azionisti presenti in assemblea, risultando eletti i candidati della lista che otterrà la maggioranza semplice dei voti. -----

26.4 La presidenza del Collegio sindacale spetta al primo candidato della lista che avrà riportato il maggior numero di voti dopo la prima. -----

26.5 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti sindaci effettivi i primi tre candidati indicati in ordine progressivo e sindaci supplenti il quarto ed il quinto candidato; la presidenza del Collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella lista presentata. -----

26.6 In mancanza di liste, il collegio sindacale ed il suo presidente vengono nominati dall'assemblea con le maggioranze di legge. -----

26.7 Quando il collegio sindacale sia stato eletto mediante il voto di lista, in caso di sostituzione di un sindaco, subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. -----

Nei casi in cui venga a mancare oltre al sindaco effettivo eletto dalla lista di minoranza anche il sindaco supplente espressione di tale lista, subentrerà il candidato collocato successivamente appartenente alla medesima lista o, in mancanza, il primo candidato della lista di minoranza risultata seconda per numero di voti. -----

Nell'ipotesi di sostituzione del presidente del Collegio sindacale, la presidenza è

assunta dall'altro membro effettivo tratto dalla lista cui apparteneva il presidente cessato. -----

26.8 Qualora non sia possibile procedere alla sostituzione secondo i suddetti criteri verrà convocata una assemblea per l'integrazione del Collegio sindacale che delibererà a maggioranza relativa. -----

26.9 I candidati alla carica di sindaco dovranno possedere i requisiti stabiliti dalla legge. Ai fini della definizione del requisito di professionalità di coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di: -----

a) Attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti all'attività d'impresa della Società; -----

b) Funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti in settori strettamente attinenti a quello di attività della Società, è stabilito quanto segue: -----

- hanno stretta attinenza all'attività della Società tutte le materie di cui alla precedente lettera a) connesse all'attività immobiliare e alle attività inerenti a settori economici attinenti a quello immobiliare; -----

- Sono settori economici attinenti a quello immobiliare quelli in cui operano le imprese controllanti, ovvero che possono essere assoggettate al controllo o collegate ad imprese operanti nel settore immobiliare. -----

26.10 I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Non possono essere nominati Sindaci e, se eletti decadono dall'incarico, coloro che si trovano in situazioni di incompatibilità previste dalla legge e coloro che non posseggono i requisiti di onorabilità e professionalità dalla medesima stabiliti. -----

26.11 All'atto della loro nomina l'Assemblea determina i compensi annuali spettanti ai Sindaci. Ai Sindaci compete il rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle loro funzioni. -----

Articolo 27 -----

27.1 Il controllo contabile della società è esercitato da una società di revisione in possesso dei requisiti di legge. -----

27.2 L'assemblea ordinaria dei soci conferisce l'incarico alla società di revisione su proposta motivata dell'organo di controllo e ne approva il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico. -----

TITOLO VII – BILANCI ED UTILI -----

Articolo 28 -----

28.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. -----

28.2 Il Consiglio di Amministrazione potrà, durante il corso dell'esercizio, e nel rispetto delle norme di legge, distribuire agli azionisti acconti sul dividendo. -----

28.3 Sulla distribuzione degli utili l'Assemblea delibera a norma di legge. Potranno essere assegnati utili ai sensi dell'art. 2349 c.c. -----

28.4 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili, saranno prescritti a favore della Società con diretta loro appostazione a riserva. -----

TITOLO VIII – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE -----


Articolo 29 -----

29.1 In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri ed i compensi. -----

TITOLO IX – DISPOSIZIONI GENERALI -----

Articolo 30 -----
30.1 Per quanto non disposto nel presente Statuto, valgono le norme del codice
civile e delle leggi speciali in materia. -----
F.ti Costalli Sergio - DANIELA CENNI -----

Allegato c)
al rep. n. 21.136/14.914



IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE QUOTATA S.P.A.
Sede legale in Ravenna (RA)
via Agro Pontino, 13
Capitale Sociale deliberato € 392.855.265,00
Capitale Sociale sottoscritto e versato € 309.249.261,00
Partita IVA e N. Iscrizione al Registro Imprese di Ravenna 00397420399
R.E.A. di Ravenna: 88573
Società soggetta alla Direzione e Coordinamento di Coop Adriatica s.c.ar.l.

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI IGD SIQ S.P.A.
DEL 20 APRILE 2011 ORE 10,00 IN PRIMA CONVOCAZIONE
PRESSO L'HOTEL SAVOIA REGENCY, VIA DEL PILASTRO, 2 - 40127 BOLOGNA, SALA SAVOIA
E IL 21 APRILE 2011 IN SECONDA CONVOCAZIONE STESSA ORA E LUOGO

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI IGD SIQ S.P.A. PER
L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

**PREDISPOSTA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 72 DEL
REGOLAMENTO ADOTTATO DALLA CONSOB CON DELIBERA N. 11971/1999**

**Punto 1 all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria - Modifica degli articoli 13 e 22
dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti**

Signori Azionisti,

siete stati convocati per discutere e deliberare sulla proposta di modifica di talune disposizioni dello statuto di IGD SIQ S.p.A. (lo "Statuto Sociale"), al fine di tener conto delle modifiche introdotte nel D. Lgs n. 58/2998 ("TUF") dal D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27, che ha recepito in Italia la direttiva 2007/36/CE dell'11 luglio 2007 in materia di diritti degli azionisti (il "D. Lgs. 27/2010"). La predetta disciplina è stata introdotta al fine di agevolare la partecipazione alle assemblee da parte degli azionisti di società quotate, incoraggiando la partecipazione di questi ultimi all'attività di monitoraggio e di influenza sul buon governo societario. Si rammenta che il D. Lgs. 27/2010 è stato già parzialmente recepito nello Statuto mediante la deliberazione adottata in data 13 dicembre 2010 dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2365, comma 2, del codice civile e dell'art. 22.1, punto (ii), dello Statuto Sociale.



Si propone inoltre di modificare lo Statuto Sociale al fine di attribuire piena efficacia alle disposizioni contenute negli artt. 7.2.2 (ii), 7.2.5 e 12.1, lettera (e), della procedura adottata dalla Società ai sensi e per gli effetti del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 17221/2010, come successivamente modificato e integrato, in materia di operazioni con parti correlate (il "Regolamento Parti Correlate").

Ciò posto, si illustrano di seguito le modifiche proposte agli articoli 13 e 22 dello Statuto Sociale.

Articolo 13

Articolo 13.3

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, salvo che lo statuto disponga diversamente, la Società deve designare, per ciascuna assemblea, un soggetto al quale gli aventi diritto possono conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. Si propone dunque di modificare l'art. 13 dello Statuto Sociale, al fine di prevedere che la Società abbia la facoltà di designare per ciascuna assemblea un rappresentante al quale coloro ai quali spetta il diritto di voto in Assemblea possono conferire una delega con istruzioni di voto.


TESTO VIGENTE ¹	TESTO PROPOSTO
	<p>13.3 La Società può designare per ciascuna Assemblea, dandone indicazione nell'avviso di convocazione, un soggetto al quale coloro ai quali spetta il diritto di voto possono conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno con le modalità previste dalla normativa applicabile.</p>

Articolo 22

Articolo 22.1

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 8, comma 2, del Regolamento Parti Correlate e dell'art. 7.2.2 (ii) della procedura delle operazioni con parti correlate adottata dalla Società (e disponibile sul sito *internet* della stessa), qualora il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate esprima un parere negativo sul compimento di un'operazione con parti correlate di maggiore rilevanza (come

¹ Per ciascuna proposta si riporta l'esposizione a confronto del testo delle vigenti disposizioni statutarie interessate dalle proposte di modifica, evidenziando nella colonna "testo proposto", mediante scritturazione in grassetto, le variazioni proposte, e nella colonna "testo vigente", mediante scritturazione in grassetto barrato, le parti di testo di cui si propone l'eliminazione.




Handwritten signature

definita nella procedura) il Consiglio di Amministrazione può approvare detta operazione, purché il compimento della stessa sia autorizzato dall'Assemblea che delibera in conformità a quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del Regolamento Parti Correlate. Ai sensi di detto articolo, in tali casi, l'operazione non può essere compiuta qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario, purché i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale (cd. *whitewash*). Considerato che il predetto meccanismo di autorizzazione assembleare potrà trovare applicazione solo subordinatamente all'introduzione di apposita clausola nello Statuto Sociale, si propone di inserire all'art. 22 una disposizione che introduca la competenza del Consiglio di Amministrazione al compimento delle suddette operazioni previa autorizzazione assembleare ex art. 2364, comma 1, 5), del codice civile.

Con riferimento alle operazioni di maggiore rilevanza di competenza assembleare che il Consiglio di Amministrazione intenda sottoporre all'Assemblea malgrado l'avviso contrario o comunque senza tener conto dei rilievi formulati dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, si propone inoltre di specificare nello Statuto Sociale che dette operazioni non possono essere compiute qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario al compimento delle medesime, a condizione però che i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto.

Ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Regolamento Parti Correlate, nei casi di operazioni con parti correlate che non siano di competenza dell'assemblea e non debbano essere da questa autorizzate, le procedure possono prevedere, ove espressamente consentito dallo statuto, che in caso di urgenza dette operazioni possano essere concluse in deroga a quanto disposto dagli artt. 7 e 8 del Regolamento Parti Correlate, purché siano rispettate talune condizioni dettate dalla stessa norma.

Tenuto conto che l'art. 12.1, lettera (e) della procedura per le operazioni con parti correlate adottata dalla Società prevede la possibilità di ricorrere alla predetta procedura semplificata solo ove espressamente consentito dallo Statuto Sociale, si propone di inserire all'art. 22.1 un'apposita clausola statutaria per le operazioni con parti correlate compiute in casi di urgenza. Tale clausola è applicabile anche alle operazioni compiute per il tramite delle società controllate, in quanto (i) la procedura per le operazioni con parti correlate adottata dalla Società consente anche per tali operazioni il ricorso alla procedura semplificata (cfr. l'art. 9 della procedura per le operazioni con parti correlate che rinvia all'art. 12) e (ii) per avvalersi dell'esenzione le società quotate dovranno inserire nel proprio statuto una specifica previsione (cfr. paragrafo 20.2 della comunicazione interpretativa della Consob n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010).



TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>22.1 La gestione della Società spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, il quale è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge o il presente Statuto riservano all'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione può assumere le deliberazioni concernenti (i) la fusione e la scissione con società controllate nei casi consentiti dalla legge; (ii) gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative. Il Consiglio di Amministrazione potrà rimettere all'Assemblea le deliberazioni sulle materie sopra indicate.</p>	<p>22.1 La gestione della Società spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, il quale è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge o il presente Statuto riservano all'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione può assumere le deliberazioni concernenti (i) la fusione e la scissione con società controllate nei casi consentiti dalla legge; (ii) gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative. Il Consiglio di Amministrazione potrà rimettere all'Assemblea le deliberazioni sulle materie sopra indicate. Ai sensi della Procedura per le operazioni con parti correlate adottata dalla Società:</p> <p>(a) l'Assemblea, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5, codice civile, può autorizzare il Consiglio di Amministrazione a compiere operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza, che non rientrano nella competenza dell'assemblea, nonostante il parere negativo del comitato per le operazioni con parti correlate, a condizione che, ferme restando le maggioranze di legge, la maggioranza dei soci non correlati votanti non esprima voto contrario purché i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto;</p> <p>(b) nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione intenda sottoporre all'approvazione dell'Assemblea un'operazione di maggiore rilevanza, che rientra nella competenza di quest'ultima, malgrado l'avviso contrario o comunque senza tener conto dei rilievi formulati dal comitato per le operazioni con parti correlate, l'operazione può essere compiuta solo qualora la delibera sia approvata con le maggioranze e nel rispetto delle condizioni indicate nella lettera a) che precede;</p> <p>(c) il Consiglio di Amministrazione, ovvero gli organi delegati, possono deliberare, avvalendosi delle esenzioni previste dalla procedura, il compimento da parte della</p>



	Società, direttamente o per il tramite di proprie controllate, di operazioni con parti correlate aventi carattere di urgenza che non siano di competenza dell'Assemblea, né debbano essere da questa autorizzate.
--	---

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta:

"L'Assemblea straordinaria degli azionisti di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. del 20 aprile 2011 in prima convocazione e del 21 aprile in seconda convocazione,

- *esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione,*
- *preso atto di quanto previsto nella procedura per le operazioni con parti correlate adottata dalla Società in data 11 novembre 2010,*

dellibera

a) di modificare gli articoli 13 e 22 dello Statuto Sociale come di seguito indicato:

Articolo 13

Articolo 13.3

TESTO VIGENTE ²	TESTO PROPOSTO
	13.3 La Società può designare per ciascuna Assemblea, dandone indicazione nell'avviso di convocazione, un soggetto al quale coloro ai quali spetta il diritto di voto possono conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno con le modalità previste dalla normativa applicabile.

Articolo 22

Articolo 22.1

² Per ciascuna proposta si riporta l'esposizione a confronto del testo delle vigenti disposizioni statutarie interessate dalle proposte di modifica, evidenziando nella colonna "testo proposto", mediante scrittura in grassetto, le variazioni proposte, e



Handwritten signature

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>22.1 La gestione della Società spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, il quale è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge o il presente Statuto riservano all'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione può assumere le deliberazioni concernenti (i) la fusione e la scissione con società controllate nei casi consentiti dalla legge; (ii) gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative. Il Consiglio di Amministrazione potrà rimettere all'Assemblea le deliberazioni sulle materie sopra indicate.</p>	<p>22.1 La gestione della Società spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, il quale è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge o il presente Statuto riservano all'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione può assumere le deliberazioni concernenti (i) la fusione e la scissione con società controllate nei casi consentiti dalla legge; (ii) gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative. Il Consiglio di Amministrazione potrà rimettere all'Assemblea le deliberazioni sulle materie sopra indicate. Ai sensi della Procedura per le operazioni con parti correlate adottata dalla Società:</p> <p>(a) l'Assemblea, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5, codice civile, può autorizzare il Consiglio di Amministrazione a compiere operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza, che non rientrano nella competenza dell'assemblea, nonostante il parere negativo del comitato per le operazioni con parti correlate, a condizione che, ferme restando le maggioranze di legge, la maggioranza dei soci non correlati votanti non esprima voto contrario purché i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto;</p> <p>(b) nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione intenda sottoporre all'approvazione dell'Assemblea un'operazione di maggiore rilevanza, che rientra nella competenza di quest'ultima, malgrado l'avviso contrario o comunque senza tener conto dei rilievi formulati dal comitato per le operazioni con parti correlate, l'operazione può essere compiuta solo qualora la delibera sia approvata con le maggioranze e nel rispetto delle condizioni indicate nella lettera a) che precede;</p> <p>(c) il Consiglio di Amministrazione, ovvero gli organi delegati, possono deliberare,</p>

nella colonna "testo vigente", mediante scritturazione in grassetto barrata, le parti del testo di cui si propone l'eliminazione.



Handwritten signature

	avvalendosi delle esenzioni previste dalla procedura, il compimento da parte della Società, direttamente o per il tramite di proprie controllate, di operazioni con parti correlate aventi carattere di urgenza che non siano di competenza dell'Assemblea, né debbano essere da questa autorizzate.
--	--

- b) di conferire al Presidente e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente fra loro, ogni più ampio potere per provvedere, anche a mezzo di persone all'uopo delegate, a quant'altro richiesto, necessario o utile per l'attuazione delle deliberazioni di cui sopra, e, in particolare, per adempiere alle formalità necessarie affinché le deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, con facoltà di introdurre le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte che fossero allo scopo opportune o richieste dalle competenti Autorità anche in sede di iscrizione.


Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Gilberto Coffari



Bologna, 9 marzo 2011.




Allegato D) al Rep. 21.136/14.214


Modifica degli articoli 13 e 22 dello Statuto Sociale

N.ro	Totale	Titolare	Delegante	Voti	Favorevole	Contrario	Astenuto
1	58.568,966	RUSSO MARCO		0			
2			AGI FRANCE	3.271,000	X		
3			ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	19,585	X		
4			ALLSTATE INSURANCE COMPANY	46,008	X		
5			AMONIS NV	315,403	X		
6			ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM	200,700	X		
7			AXA AEDIFICANDI	6.000,000	X		
8			AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST	20,817	X		
9			AXA ROSENBERG INTER SM CAP INS.	81,233	X		
10			AXA WORLD FUND	1.490,000	X		
11			BALENTINE REAL ASSET FUND SELECT, LLC	120,800	X		
12			BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EX				
13			IBT 93875)	33,190	X		
14			BGI MSCI EMU IMI INDEX FUND B	18,176	X		
15			BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N/A	687,195	X		
16			INVESTMENT FUNDSFO	13,435	X		
17			BOY SCOUTS OF AMERICA MASTER PENSION TRUST	1.048,187	X		
18			CAAM ACTIONS FONCIER	583,953	X		
19			CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	159,052		X	
20			CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	1,677	X		
21			CGMI AS AGENT FOR GLOBAL MARKET NEUTRAL FUND	2,337	X		
22			B EUROPE SMALL CAP	593,152	X		
23			CITADEL SECURITIES (EUROPE) LTD	180,316	X		
24			COHEN STEERS SICAV	329,482	X		
25			COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	1,480	X		
26			COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LIMITED	15,994	X		
27			CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	494,532	X		
28			DALLAS POLICE AND FIRE PENSION SYSTEM	339,511	X		
29			DWS RREEF GLOBAL REAL ESTATE SECURITS FU	928,200	X		
30			DYFED PENSION FUND	4.594,862	X		
31			EII GLOBAL PROPERTY FUND	967,400	X		
32			EII INTERNATIONAL PROPERTY FUND	66,800	X		
33			EII PROPERTY FUNDS	4.000,000	X		
34			EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS.	340,000	X		
35			FCP ECHIQUIER QUATOR	320,997	X		
36			FCP ECHIQUIER REAL ESTATE	269,441	X		
37			FCP MEDI IMMOBILIER	2.404,805	X		
			FCP UAPCOMP IMMOBILIER	4,500	X		
			FIDELITY SECURITIES FUND: FIDELITY INTL REAL E	10,825	X		
			FIL LIMITED				
			FIRST TRUST FTSE EPRA NAREIT GLOBAL				

Compt.



38	FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES	2,083,693	X
39	FORD FOUNDATION	325,552	X
40	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT	10,535	X
41	FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND	2,609	X
42	GEN BRD OF PENSION&HEALTH BNFT OF THE UNITED METHOD	679,381	X
43	GLOBAL EX-US REAL ESTATE INDEX FUND B (EX IBT 93971)	3,922	X
44	GLOBAL MARKET NEUTRAL B EUROPE SMALL-CAP FUND	3,899	X
45	IBM SAVINGS PLAN	82,185	X
46	IBM SAVINGS PLAN	98,746	X
47	ISHARE S&P WORLD EX - US PROPERTY INDEX FUND (EX IBT:2799)	41,151	X
48	ISHARES FTSE EPRA/NAREIT EUROPE INDEX FUND (EX IBT:2796)	16,980	X
49	ISHARES FTSE EPRA/NAREIT GLOBAL REAL ESTATE EX-US INDEX FUND	106,240	X
50	ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY	211,879	X
51	ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY	1,351,777	X
52	JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK LTD INV FUND	8,525	X
53	JBW GLOBAL SMALL COMPANIES POOLED F	266,964	X
54	JDD HOLDINGS LTD PARTNERSHIP	29,500	X
55	JOHN HANCOCK FUNDS II GLOBAL REAL ESTATE FUND	150,339	X
56	JPMORGAN EUROPEAN INVESTMENT TRUST PLC	18,463	X
57	JPMORGAN FUNDS EUROPE DYNAMIC SMALL CAP FUND	9,905	X
58	JPMORGAN INVESTMENT FUNDS	131,486	X
59	KBL RICHELIEU INVEST IMMO	165,000	X
60	LA C C D COM/D REGIME DES EMP/ MANU	207,800	X
61	LFP FONCIERES EUROPE	61,137	X
62	LIFESPAN CORPORATION	56,100	X
63	LITHOS	650,500	X
64	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREM.	5,623	X
65	MARCH FUND	50,000	X
66	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	21,721	X
67	MUNICIPAL EMP ANNUITY E BEN FD CHICA	19,850	X
68	NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	712,475	X
69	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	104,449	X
70	NORTHERN FUNDS GLOBAL REAL ESTATE FD	80,575	X
71	NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS	165,312	X
72	NTG:QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD E	1,829	X
73	ORANGE COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	32,000	X



Handwritten signature

74	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	432,100	X
75	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	990,059	X
76	PICTET & CIE (EUROPE) SA PICTET & CIE (EUROPE) SA PIC	12,500	X
77	PICTET&CIE/DIA15%(DIV)/12.5%(INT)	90,800	X
78	QUEENSLAND INVESTMENT TRUST NO 2	12,608	X
79	RENAISSANCE GLOBAL SMALL-CAP FUND	15,427	X
80	ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC	4,374	X
81	ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC	1,120	X
82	ROHM AND HAAS MASTER TRUST	8,796	X
83	ROSEWOOD PROPERTY COMPANY	5,278	X
84	RREEF GLOBAL (EX-AUSTRALIA) PROPERTY SECURITIES FUND	185,000	X
85	S2G	488,000	X
86	SAN DIEGO CITY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM	40,864	X
87	SAN FRANCISCO CITY E COUN RET SYSTEM	425,000	X
88	SAS TRUSTEE CORPORATION	100,092	X
89	SCHRODER GLOBAL PROPERTY SECURITIES FUND	3,284,793	X
90	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	1,389,410	X
91	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST	2,622	X
92	SILVER GROWTH FUND, LP	44,000	X
93	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	48,880	X
94	SSGA EMU INDEX REAL ESTATE FUND	123,205	X
95	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	2,004	X
96	STATE OF INDIANA, PUBLIC EMPLOYEES' RETI	200,183	X
97	STATE OF INDIANA, PUBLIC EMPLOYEES' RETI	7,398	X
98	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	840,862	X
99	STATE UNIVERSITIES RETIREMENT SYSTEM	22,391	X
100	STICHTING DEPOSITARY APG TACTICAL REAL ESTATE POOL	3,550,000	X
101	STICHTING PENSIOENFONDS METAAL EN TECHNIK	211,268	X
102	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	1,315,000	X
103	STREETTRACKS MSCI EUROPE SMALL CAPSM	1,918	X
104	TELLUS FOREIGN EQUITY ACTIVE ALPHA POOL	101,529	X
105	TELLUS FOREIGN EQUITY ACTIVE BETA POOL	43,803	X
106	TEXAS A&M FOUNDATION	33,900	X
107	THAMES RIVER PORPERTY SARL	150,000	X
108	THE 32 CAPITAL MASTER FUND SPC LTD - EUROPE LARGE CAP	7,076	X
109	THE ALLANCEBERNSTEIN POOLING PTF - ALLANCEB VOL MNGM PTF	4,900	X
110	THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT P THE HARTFORD INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND	87,165	X
111		749,006	X



[Handwritten signature]

112		THE KRESGE FOUNDATION.	11.515	X		
113		TR PROPERTY INVESTMENT TRUST PLC	2.262.481	X		
114		TRADITIONAL FUNDS PLC	715.338	X		
115		UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	3.139	X		
116		UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG	27.005	X		
117		UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	346.400	X		
118		VANGUARD FTSE ALL WORD SMALL CAP IND FUN	36.604	X		
119		VANGUARD GLOBAL EXJUS REAL ESTATE INDEX	38.662	X		
120		VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORER FUND	354.507	X		
121		VANGUARD INTERNATIONAL PROPERTY SECURITI	267.143	X		
122		VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I	19.745	X		
123		VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	20.164	X		
124		VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	391.942	X		
125		WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	36.771	X		
126		WASHINGTON UNIVERSITY.	16.000	X		
127		WELLINGTON MANAGEMENT PORTFOLIOS (DUBLIN) PLC	162.067	X		
128		WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	2.705	X		
129		WILMINGTON MULT-MANAGER REAL ASSET FUND	147.000	X		
130		WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND.	58.713	X		
131		WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND	674.587	X		
2	170.516.129	DALL'ARPA STEFANO	0			
1		COOPERATIVA ADRIATICA SCARL	128.329.438	X		
2		UNICOOP TIRRENO SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	42.186.691	X		
3	10.000	FORCONI RUGGERO	10.000	X		

Tot. Non Volanti
% su Tot Azioni
% su Cap. Soc.

229.095.095	0	228.936.043	159.052	0
100.000.000%	99.930.572%	0.069225%	0.1000000%	
74.034.048%	74.0296178%	0.051432%	0.1000000%	



Conte

Imposta di bollo assolto ai sensi del decreto 22/2/2007 mediante M.U.I. - Dip.
delle Entrate - Ufficio delle Entrate di Ravenna.

Io sottoscritto Dott. Daniela Cenni Notaio in Castenaso, iscritto nel Ruolo del
Distretto Notarile di Bologna, certifico che la presente è copia su supporto
informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi
dell'art. 23, del D.Lgs n. 82/2005, che si trasmette ad uso del Registro Imprese.
F.to DANIELA CENNI - Notaio - firma digitale